

Bruxelles, 14 marzo 2017
(OR. en)

7273/17

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0272 (COD)**

**CODEC 382
ENT 62
MI 222
ENV 252
PE 17**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha presentato una relazione contenente 33 emendamenti alla proposta di direttiva.

Inoltre, il gruppo politico ENF ha presentato un emendamento (emendamento 34).

II. DISCUSSIONE

La discussione del 14 marzo 2017, svoltasi su base congiunta, ha riguardato quattro proposte rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2015/0272 COD) - *cfr. la sezione III più avanti per i risultati della votazione;*
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (2015/0274 COD) - *cfr. il doc. 7274/17 per i risultati della votazione;*
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (2015/0275 COD) - *cfr. il doc. 7275/17 per i risultati della votazione e*
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2015/0276 COD) - *cfr. il doc. 7276/17 per i risultati della votazione.*

La relatrice per tutte e quattro le proposte, Simona BONAFÈ (S&D-IT), ha aperto la discussione e:

- si è compiaciuta dell'ampio accordo raggiunto in sede di commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché del successo rappresentato dall'accordo raggiunto su più di cento emendamenti di compromesso a fronte degli oltre 2 000 presentati;
- ha sottolineato la necessità di rispondere alla sfida di creare una nuova economia sostenibile, competitiva e innovativa;
- ha elogiato la Commissione per le sue proposte, individuando due settori particolari in cui la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare punta a migliorarle ancora, ossia le iniziative a monte per prevenire la produzione di rifiuti e la promozione di un effettivo mercato secondario dei rifiuti, e
- ha messo in evidenza i due obiettivi, uno è la riduzione del 50% dei rifiuti alimentari (questione ambientale ma anche etica), l'altro è la riduzione del 50% dei rifiuti marini. Entrambi gli obiettivi hanno avuto origine in sede ONU ma devono ancora essere integrati nella legislazione dell'UE.

Il commissario TIMMERMANS

- si è rallegrato dei progressi già compiuti in questo settore. I tassi di riciclaggio nell'UE sono andati crescendo, mentre le discariche stanno diminuendo. Ciò nondimeno, l'Unione europea spreca ancora ogni anno circa 600 milioni di tonnellate di materiali che potrebbero essere altrimenti riciclati o riutilizzati;
- ha rilevato le dimensioni della politica dei rifiuti relative alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;
- ha previsto che sarà riservata grande attenzione ai livelli obiettivo proposti, rilevando l'ambizione del Parlamento al riguardo. Ha tuttavia sostenuto che le proposte della Commissione assicurano un buon equilibrio fissando obiettivi impegnativi ma possibili da raggiungere per gli Stati membri. Si è inoltre rallegrato della disponibilità del Parlamento a concedere più tempo ad alcuni Stati membri per raggiungere i loro obiettivi, chiedendo però che tali deroghe temporanee siano accordate secondo una procedura semplice che assicuri la certezza del diritto. I livelli obiettivo vanno considerati congiuntamente con le norme di riferimento ai fini del loro calcolo. Ha accolto con favore l'auspicio dei due colegislatori di garantire la massima comparabilità e condizioni di parità. Le norme di calcolo devono essere solide e pratiche. Si eviteranno così i problemi della normativa esistente, che non offre alcuna chiarezza metodologica;
- ha accolto con favore l'attenzione riservata innanzi tutto alla prevenzione della creazione di rifiuti;
- ha preso atto degli obiettivi proposti in materia di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, rifiuti alimentari e marini. Ci sarà bisogno di una valutazione d'impatto approfondita, dati affidabili e metodologie concordate. A questo punto ha sottolineato ancora una volta la necessità di trarre insegnamento dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, che non offre alcuna chiarezza metodologica;
- ha sostenuto che, a livello di UE, sono essenziali norme più efficaci e trasparenti in materia di responsabilità estesa del produttore per incoraggiare migliori tecniche di progettazione e produzione ai fini di un riciclaggio più efficiente e
- ha accolto favorevolmente gli emendamenti della commissione per migliorare l'efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti.

Intervenendo entrambi a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Pavel TELIČKA (ALDE-CZ) ha accolto positivamente la disponibilità della commissione ENVI ad accogliere gli emendamenti della commissione ITRE riguardanti l'allegato sugli incentivi, lo sportello unico e le spedizioni illecite e João FERREIRA (EUL/NGL-PT) ha sottolineato la necessità di tenere maggiormente conto delle diverse situazioni nazionali al momento di stabilire le scadenze, nonché la necessità di un adeguato sostegno finanziario.

Intervenendo a nome del PPE, Karl-Heinz FLORENZ (PPE-DE) ha posto l'accento sull'importanza dell'istruzione, si è rallegrato della buona collaborazione avuta con la relatrice e ha approvato l'introduzione di un unico concetto per sostituire le sei categorie di rifiuti esistenti.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, Miriam DALLI (S&D-MT) ha sottolineato la necessità di un approccio sostenibile, l'importanza della dimensione occupazionale, la necessità di una regolamentazione intelligente che preveda strumenti di mercato nonché la necessità di un'attuazione intelligente da parte degli Stati membri.

Intervenendo a nome del gruppo ECR, Mark DEMESMAEKER (ECR-BE) ha sottolineato come il riciclaggio possa stimolare la competitività e ha chiesto nuovi metodi di misurazione coerenti.

Intervenendo a nome del gruppo ALDE, Nils TORVALDS (ALDE-FI) si è rallegrato della collaborazione di cui ha dato prova la commissione.

Intervenendo a nome del gruppo GUE/NGL, Josu JUARISTI ABAUNZ (GUE/NGL-ES) ha messo in risalto la necessità di inviare un messaggio chiaro al Consiglio, ha indicato che avrebbe auspicato una proposta più ambiziosa da parte della Commissione, ha sottolineato la dimensione dei cambiamenti climatici, ha chiesto un mutamento radicale negli atteggiamenti della società e ha messo l'accento sulla necessità di non ridurre l'ambizione del Parlamento in sede di trilogia.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Davor ŠKRLEC (Verts/ALE-HR) ha messo l'accento sulla necessità di affrontare il problema dei rifiuti, chiedendo una legislazione ambiziosa.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFDD, Julia REID ha chiesto una legislazione a livello non di UE, bensì nazionale.

Peter Liese (PPE-DE) ha messo l'accento sulla minaccia del riscaldamento globale dovuta alle emissioni di metano da discarica.

Jo LEINEN (S&D-DE) ha chiesto alla Commissione di presentare la sua proposta in materia di progettazione ecocompatibile in modo da poter passare all'azione prima della fine dell'attuale legislatura.

Julie GIRLING (ECR-UK):

- ha messo in guardia contro l'inasprimento dei livelli obiettivo proposti dalla Commissione e
- ha riconosciuto l'importante ruolo del regime di responsabilità estesa del produttore, sostenendo però che la proposta di introdurre condizioni operative minime è eccessivamente prescrittiva. Si dovrebbe incoraggiare l'adozione di regimi nuovi e di migliore qualità, ma è importante anche consentire una certa flessibilità a livello di progettazione in tutti gli Stati membri. Con l'affermazione di obiettivi "chi produce paga" viene meno la necessità di seguire un approccio tanto rigido all'atto di stabilire i requisiti per i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore.

Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE-NL) ha rilevato i benefici economici dell'economia circolare e, di conseguenza, il fatto che siano auspicabili obiettivi più elevati.

Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL-CZ) ha accolto positivamente le misure sulle microplastiche e ha appoggiato in linea di principio l'azione relativa alle discariche, ma è contraria a un divieto assoluto di incenerimento.

Benedek JÁVOR (Verts/ALE-HU):

- ha ricordato che in precedenza il Parlamento era favorevole a obiettivi più ambiziosi. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare aveva chiesto di recente l'introduzione di un obiettivo vincolante del 70% per il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030 nonché di un limite del 5% per la quantità di rifiuti urbani che può essere collocata in discarica. La commissione aveva inoltre chiesto il 5% almeno del totale dei rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo, un obiettivo vincolante dell'80% degli imballaggi da riciclare e un obiettivo del 10% di rifiuti di imballaggio da riutilizzare entro il 2030. Spetta al Parlamento inviare al riguardo un forte messaggio al Consiglio e alla Commissione perché è l'unico modo di indurre gli Stati membri ad agire e
- ha sottolineato la necessità che la Commissione applichi la normativa vigente.

Pilar AYUSO (PPE-ES) ha chiesto che il criterio della quantità sia incluso nella definizione di rifiuti urbani.

Secondo Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR-PL) è irrealistico aspettarsi che la Polonia possa permettersi di raggiungere gli obiettivi proposti.

Frédérique RIES (ALDE-BE) ha messo in risalto la dimensione etica e quella ambientale dei rifiuti alimentari.

Sirpa PIETIKÄINEN (PPE-FI):

- ha chiesto obiettivi più ambiziosi;
- ha sostenuto che occorre innanzitutto un obbligo di raccolta differenziata e poi di cernita dei rifiuti urbani preliminarmente all'incenerimento;
- ha chiesto che la metodologia sia armonizzata in tutta Europa;
- ha sostenuto che i rifiuti alimentari devono abbracciare l'intera catena di produzione degli alimenti e
- ha chiesto che sia vietata la produzione di microplastiche.

Il Commissario TIMMERMANS ha nuovamente preso la parola e:

- ha affermato che l'UE dovrà prima o poi intervenire sui rifiuti. Quanto più grande sarà il ritardo e/o più basso il livello di ambizione, tanto più elevati risulteranno i costi;
- ha ricordato che, per investire in questo settore, sono disponibili i finanziamenti del "Fondo europeo per gli investimenti strategici" e
- ha elogiato il Parlamento per la sua ambizione. Quanto maggiore sarà l'ambizione del Consiglio, tanto migliori i risultati.

Nelle sue osservazioni conclusive, Simona BONAFÈ:

- ha dichiarato che a nessuno Stato membro sarà consentito rimanere indietro nella gestione dei rifiuti;
- ha affermato che, in definitiva, il successo del pacchetto dipenderà dalle autorità nazionali e locali e
- ha sostenuto che le proposte ridurranno i costi in bolletta per i cittadini dell'UE.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo più tardi lo stesso 14 marzo 2017, la plenaria ha adottato 32 emendamenti (emendamenti 1-25 e 27-33) alla proposta di direttiva.

In seguito a un intervento orale della relatrice, la plenaria ha poi approvato la richiesta di quest'ultima di rinviare la proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali.

Il testo degli emendamenti adottati dalla plenaria figura nell'allegato del presente documento.

Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0013/2017).

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire ***un'utilizzazione accorta e razionale*** delle risorse naturali e promuovere ***un'economia più*** circolare.

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire ***un uso accorto ed efficiente*** delle risorse naturali e promuovere ***i principi dell'***economia circolare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno

attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di

eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I dati *statistici* comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È *necessario* migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità *delle statistiche* introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento

(3) I dati *e le informazioni* comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È *opportuno* migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità *dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e* introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. *La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la **più recente** metodologia messa a punto dalla Commissione **e dai rispettivi** istituti nazionali di statistica.

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia **comune per la raccolta e il trattamento dei dati** messa a punto dalla Commissione **in collaborazione con gli** istituti nazionali di statistica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della*

presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità.

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)**

(5 bis) *Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti.*

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)**

(7 bis) *Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE e della direttiva 2012/19/UE, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso ai sensi della direttiva 2000/53/CE e la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi fissati per la raccolta e il recupero delle*

apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli

Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."

Emendamento

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto **delle priorità della gerarchia dei rifiuti e** dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via

Emendamento

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono **raccolti ed**

elettronica entro **18** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. **La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].**

elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri **nonché** completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. **Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies,** la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. **La Commissione valuta inoltre la** completezza, **l'**affidabilità, **la** tempestività e **la** coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater bis. La Commissione può includere nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. La Commissione adotta atti ***di esecuzione che stabiliscono*** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. ***Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.***

1 quinquies. La Commissione adotta atti ***delegati al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure*** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies bis. Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce

dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni di veicoli usati che si sospetta siano veicoli fuori uso. A tal fine si applicano gli orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Dati

1. I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati il formato per la comunicazione."

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Riesame

-a) all'articolo 23, il titolo è sostituito dal seguente:

Relazioni e riesame

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento

1. Entro la fine del 2016, **e successivamente ogni tre anni**, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è aggiunto il paragrafo seguente :
"3 bis. Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto. Il riesame tiene conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare e dell'evoluzione tecnica di nuovi tipi di pile che non utilizzano sostanze pericolose, in particolare metalli pesanti o di altro tipo o ioni metallici. La

Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa."

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4

Testo in vigore

Emendamento

-1) all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, **basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo **e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE**, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro **18** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. **La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].**

Emendamento

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono **raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies** e comunicati per via elettronica entro **12** mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. **Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE.** I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri *nonché* completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. ***Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies***, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. ***La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati***. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater bis. La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

5 quinquies. La Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. ***Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.***

Emendamento

5 quinquies. La Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono **la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies bis. Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."